

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 42/97

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 ottobre 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961, con il quale l'Ufficio italiano dei cambi è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996; nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ufficio e del collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vito Minerva e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ufficio italiano dei cambi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Vito Minerva

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 1997.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

SOMMARIO

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Ordinamento e funzioni	»	14
3. — Personale	»	20
4. — Attività istituzionale	»	31
5. — Andamento economico-monetario	»	38
6. — Risultati della gestione	»	46
7. — Considerazioni conclusive	»	62

1. Premessa

1.1. Con la presente relazione, la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, i risultati del controllo eseguito, nel corso degli esercizi 1995 e 1996, sulla gestione finanziaria dell'Ufficio italiano dei cambi - U.I.C., sottoposto al controllo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, con D.P.R. 11 marzo 1961.

Con precedente relazione, la Corte ha riferito al Parlamento sull'esercizio 1994 (Atti parlamentari XII Legislatura, Doc. XV n. 74).

1.2. Il Consiglio di Amministrazione dell'U.I.C. ha approvato i bilanci relativi agli esercizi 1995 e 1996 su cui si riferisce rispettivamente in data 5 giugno 1996 ed in data 6 giugno 1997.

1.3. I risultati della gestione, dopo una sensibile contrazione dell'utile registratasi nel 1995 rispetto al precedente esercizio (185 miliardi a fronte di 724 del 1994,) hanno denotato, a chiusura dell'esercizio 1996, un notevole miglioramento, essendosi chiusa la stessa con un utile netto di 371 miliardi.

1.4. Il bilancio dell'Ufficio Italiano dei Cambi è redatto secondo i principi civilistici e le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 635/86 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

All'Ufficio Italiano dei Cambi non si applica la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato: l'Ufficio stesso, infatti, non è riportato tra gli enti di cui alla tabella allegata alla legge suindicata né fra quelli successivamente individuati, ai sensi della citata legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 2 luglio 1983.

La rispondenza dei dati di bilancio con le risultanze del sistema amministrativo-contabile dell'Ufficio e la conformità della gestione alle disposizioni di legge sono attestate dal Collegio dei revisori che, nel corso dell'esercizio, ha svolto una incisiva ed attenta attività di riscontro concomitante alla gestione.

2. Ordinamento e funzioni

2.1. L'Ufficio italiano dei cambi è stato istituito con il d. leg.vo luogotenenziale n.331 del 17 maggio 1945; esso è istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, ha personalità giuridica, gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Tesoro.

Esso ha un fondo di dotazione di 500 miliardi, conferito dalla Banca d'Italia, secondo l'importo stabilito con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, approvata con decreto del 30 dicembre 1976 del Ministro del Tesoro.

L'art.10 del citato decreto n.331 prevedeva che, in caso di liquidazione dell'Ufficio, previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia, l'attività netta sarebbe stata devoluta al Tesoro, mentre le eventuali perdite, eccedenti le riserve ed il fondo di dotazione conferito da detta banca, *sarebbero state a carico del Tesoro*.

L'art.1, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n.549, ha modificato la norma citata, disponendo che, in caso di liquidazione dell'Ufficio, le eventuali perdite eccedenti le riserve ed il fondo di dotazione saranno *a carico della Banca d'Italia*, ferma restando la devoluzione dell'attività netta al Tesoro in caso di liquidazione.

2.2. L'attività fondamentale svolta dall'Ufficio italiano dei cambi è rappresentata dalla gestione delle riserve valutarie del Paese¹, e quindi dall'acquisto e dalla vendita di divise e titoli; a questa si accompagna quella derivante dai trasferimenti valutari per conto della pubblica amministrazione, dall'investimento e disinvestimento connessi a prestiti con garanzia di cambio del Tesoro, mentre sono venute meno, a seguito della liberalizzazione del commercio delle valute, le funzioni connesse al precedente regime autorizzatorio².

¹ Il fondamento normativo dell'attività di gestione da parte dell'UIC delle riserve ufficiali dell'Italia va trovato nella norma di cui all'art.4, comma 2, del D.P.R. 31 marzo 1988, n.148, che stabilisce che l'Ente stesso "gestisce le riserve ufficiali in valute estere, eccettuate le disponibilità valutarie della Banca d'Italia, per interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per operazioni ordinarie".

Anche se l'attività di gestione sicuramente è da mettersi in relazione alle competenze in materia di monopolio dei cambi originariamente attribuite al medesimo ufficio (funzione venuta meno, a seguito dell'intervenuta "liberalizzazione valutaria", vedasi nota seguente), deve ritenersi che siffatta nuova situazione, dal punto di vista giuridico, non ha conseguenze sulla titolarità in capo all'UIC dell'attività di gestione delle riserve, in quanto autonomamente disciplinata dalla richiamata normativa.

² All'Ufficio Italiano dei Cambi venne a suo tempo affidato (d.l. n.331 del 17 maggio 1945) il monopolio dei cambi, che consisteva nell'esercizio in esclusiva del com-

In più, l'Ufficio è chiamato a svolgere compiti in materia:

a) statistico-valutaria, dovendo provvedere all'acquisizione, verifica, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle operazioni valutarie, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1988, n.148 ;

b) di prevenzione delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite attraverso il sistema finanziario, funzione conferita dalla legge 5 luglio 1991, n.197³ ;

c) di usura, e specificatamente ai fini della individuazione della soglia massima di interesse praticabile, a seguito delle norme introdotte dalla legge 7 marzo 1996, n.108, finalizzate a combattere e reprimere il fenomeno dell'usura, ed in particolare dell'art.2, che ha affidato al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio stesso e dalla Banca d'Italia ; in relazione a tali funzioni attribuite al Tesoro, l' Ufficio procede, in collaborazione con la Banca d'Italia, alla rilevazione del tasso stesso, che costituirà la base di calcolo dell'interesse usuraio.

Con l'entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le funzioni dell'Ufficio sono state ampliate anche , in particolare, per quel che riguarda la vigilanza sugli intermediari finanziari non abilitati.

Come più oltre riferito nel paragrafo dedicato all'attività istituzionale, l'Ufficio ha collaborato con il Ministero del Tesoro per dare attuazione a tale normativa, con particolare riferimento alla vigilanza sugli intermediari finanziari, finalizzata a prevenire il riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

mercio di valuta e dei titoli esteri, oltre che quello dell'oro, di cui ancora oggi resta titolare. Con la liberalizzazione valutaria del 1990, l'UIC ha esaurito la funzione di monopolista dei cambi.

³ Il recente decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, adottato in attuazione della direttiva 91/308/CE in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita, che ha significativamente modificato la disciplina prevista dalla legge n.197/1991, ha attribuito all'UIC un importante ruolo nel sistema di lotta alla criminalità finanziaria. In particolare, rimodulata la normativa in materia di operazioni sospette, sono state accentrate presso l'Ufficio le segnalazioni effettuate dagli intermediari finanziari e sono state accresciute le garanzie di riservatezza e di tutela dei segnalanti; l'Ufficio, dopo avere arricchito con una adeguata analisi tecnico finanziaria le segnalazioni ricevute, deve poi trasmetterle alle autorità investigative.

- d) di monitoraggio, ai sensi del decreto leg.vo., 30 aprile 1997, n.125, dell'importazione e dell'esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari superiori ai venti milioni di lire;
- e) di identificazione dei titoli nazionali, essendo responsabile per l'Italia della codifica ISIN; in tale veste partecipa in sede internazionale all'ANNA (Association of National Numbering Agency).

2.3. Come si rileva dallo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali (S.E.B.C.) e della Banca Centrale Europea (B.C.E.), allegato al trattato di Maastricht, le banche centrali nazionali continueranno a svolgere funzioni importanti, anche dopo l'avvio della terza fase dell'Unione.

Tra i compiti fondamentali, da assolvere tramite il SEBC, all'art.3 è indicata la gestione delle riserve ufficiali in valuta ed, all'art.5, è previsto che le Banche Centrali nazionali svolgano compiti e funzioni statistiche.

La legislazione già emanata in attuazione del trattato (regolamento del Consiglio n.322/1997) sulla azione statistica comunitaria conferma il ruolo statistico delle banche centrali nazionali ⁴.

Deve, quindi, ritenersi che le funzioni attualmente svolte dall'Ente - che deve essere considerato sostanzialmente una struttura specializzata che agisce nell'ambito dei compiti svolti dalla banca centrale - nel campo della gestione delle riserve e della produzione delle statistiche possano ancora inquadrarsi nel contesto normativo dello Statuto del SEBC .

Infatti, è da presumersi che, mentre la politica monetaria e del cambio rientreranno nelle scelte di stretta competenza della B.C.E., la gestione delle riserve , non influenzando sulla politica monetaria, dovrebbe restare largamente affidata ad ambiti operativi decentrati .

Alla stessa previsione può anche addivenirsi con riferimento alla produzione statistica, di cui dovrebbe essere perseguita certamente una armonizzazione tra i diversi paesi aderenti all'Unione.

2.4. Il Consiglio di amministrazione dell'U.I.C. per statuto (articolo 4) è presieduto dal Governatore pro tempore della Banca d'Italia, cui si affianca con funzioni vicarie il Direttore generale pro tempore dell'Istituto di emissione; comprende in tutto 9 componenti, che durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

⁴ Le funzioni statistiche primarie del SEBC riguardano : la moneta, il credito, la bilancia dei pagamenti